



Coord. Nazionale  
Penitenziari



Prot. n. 5272

li, 05.11.2009

All.

**URGENTE**

**Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
R o m a**

**E p.c. URSO Angelo  
c/o Segretario Nazionale  
UILPA Penitenziari  
S E D E**

**Oggetto: Norme di Garanzia - Commissione di cui all'art. 29 DPR 18/06/02 n. 164 –  
- Bozza di regolamento – valutazioni -**

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio n.0384984 del 21.10.09 relativa all'oggetto, in allegato si trasmette l'unita proposta precisando che, quanto evidenziato con il colore grigio è da ritenersi da abolire, ovvero, quanto evidenziato con il colore giallo è da ritenersi quale proposta di integrazione bozza, elaborata da questa O.S.,

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale  
C. Eugenio Sarno**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

## BOZZA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

ex art. 29 D.P.R. n.164/2002

### Art.1 Oggetto del Regolamento

Il Presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di Garanzia (di seguito denominata Commissione) prevista dall'art.29 del D.P.R. 164/2002.

### Art.2 Compiti della Commissione

Ai sensi dell'art.29, comma 2, del D.P.R. n.164/2002, la Commissione è chiamata a deliberare:

- a) Sulle controversie relative a violazione delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o qualora insorgano conflitti tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione del CCNL e ANQ;
- b) Sulla violazione degli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale;
- c) Nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione Arbitrale Regionale prevista dall'Accordo Nazionale Quadro non sia condivisa dalle parti in conflitto;
- d) Nell'ipotesi di mancata definizione degli accordi sindacali di livello nazionale, al fine di fornire ipotesi utili al raggiungimento dell'intesa;
- e) Per verificare la corrispondenza degli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale al CCNL e ANQ.

Gli accordi decentrati raggiunti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in quanto sede periferica dell'Amministrazione, rientrano nella competenza della commissione di garanzia di cui all'art.29, comma 2, del D.P.R. 164/2002

### Art.3 Composizione

1. La Commissione ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.P.R. n.51/2009 è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il vigente quadriennio normativo.
2. Sono nominati altrettanti componenti supplenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche in caso di assenza di uno dei membri effettivi;
3. I componenti di Parte Pubblica sono individuati come segue:
  - a) Presidente: Il Capo del Dipartimento e, su sua delega, il Vice Capo delegato alle relazioni sindacali o un Dirigente Generale dell'Amministrazione;
  - b) Membri: Dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria e personale appartenente ai ruoli direttivi ed al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente di Parte Pubblica designato dal Presidente

nel corso della riunione di insediamento della Commissione. un incaricato designato nell'ambito dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

4. La designazione di cui al precedente comma 3 è effettuata con provvedimento del Capo del Dipartimento ed ha validità, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza della Commissione.
5. Nel medesimo provvedimento del Capo del Dipartimento sono indicati anche i componenti, effettivi e supplenti, di Parte Sindacale, come individuati da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il vigente quadriennio normativo. Detti nominativi devono essere comunicati per iscritto all'Ufficio Relazioni Sindacali entro quindici giorni dalla notifica della lettera di invito dell'Amministrazione alla suddetta designazione. In caso di mancato riscontro nel termine citato, l'Amministrazione, nel rispetto della natura paritetica della commissione, provvederà a predisporre il provvedimento con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo designati.
6. Il Presidente od il componente, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti rispettivamente dal Presidente e dal corrispondente componente supplente.

#### 7. Ar.6 Durata

La commissione dura in carica per il periodo di vigenza degli Accordi Sindacali recepiti nel D.P.R. 170/2007 e nel D.P.R. 51/2009 e, comunque, fino alla nomina di quella successiva; i membri di cui all'art.3 comma 3 lett. B) non possono essere confermati più di una volta.

#### Art.7 Modalità di Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere motivati nella ministeriale di convocazione; contemporaneamente un componente di Parte Pubblica verrà designato dal Presidente quale Relatore.
2. La Commissione viene attivata a seguito di richiesta scritta di esame della questione controversa, avanzata dalla Parte interessata. La richiesta deve indicare puntualmente i fatti e gli elementi di diritto sui quali si basa e alla stessa deve essere allegata, qualora in possesso, la documentazione di supporto, elencata e descritta puntualmente nella richiesta di esame e la cui idoneità è valutata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali in fase istruttoria; L'Ufficio Relazioni Sindacali se non ritiene sufficiente quanto prodotto con la richiesta di esame, acquisisce dal richiedente i supplementi necessari prima della chiusura dell'istruttoria che deve comunque intervenire entro 45 (quarantacinque) 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, anche nel caso di mancata o incompleta acquisizione degli atti. La richiesta diretta alla Commissione deve essere presentata all'Ufficio Relazioni Sindacali entro 60 (sessanta) giorni dall'insorgere della controversia o da quando la controversia è nota all'interessato. Il Presidente convoca la Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'istruttoria. ovvero entro 60 giorni qualora l'Amministrazione abbia in corso attività non procrastinabili. Eventuali richieste di rinvio della seduta avanzate dalla Parte Sindacale saranno accolte dal Presidente della Commissione solo se adeguatamente motivate e in ogni caso complessivamente per non più di due volte.  
All'avvio dei lavori il Relatore designato precedentemente dal Presidente, provvederà ad effettuare una sintetica relazione relativa al caso da trattare. Successivamente il componente indicato dall'Organizzazione Sindacale proponente il ricorso procederà se lo ritiene a fornire ulteriori precisazioni.

Il rinvio della seduta può intervenire soltanto in assenza del numero legale dei membri. Non sono ammesse richieste di rinvio da parte delle OO.SS. in quanto organismi diversi dalla commissione.

Qualora, ricorrendone i presupposti, venga rinviato l'esame della questione, la riunione successiva deve essere convocata entro 10 giorni.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei componenti; in caso di parità il Presidente esprime il proprio voto. Ciascun membro della Commissione ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è personale e viene esercitato mediante scrutinio segreto;
4. In caso di assenza ingiustificata (???) per tre sedute consecutive, i membri di Parte Pubblica decadono dall'incarico. L'Ufficio per le Relazioni Sindacali provvede a darne comunicazione al Presidente o alla Organizzazione Sindacale di riferimento i quali provvedono alla sostituzione; analogamente si procede in caso di dimissioni o altro.
5. Ai componenti, fatta eccezione per il trattamento di missione, non spettano indennità; il provvedimento di conferimento dell'incarico di componente della Commissione e l'attestazione di espletamento dell'incarico, rilasciata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali, sono inseriti nel fascicolo personale;
6. La Commissione delibera su tutti i casi inseriti all'ordine del giorno. e può rinviare la delibera ad una successiva convocazione, che deve avvenire entro i 10 giorni successivi, solo in caso emerga la mancanza di elementi di valutazione o qualora la discussione di un caso richieda un tempo superiore al previsto tale da rendere impossibile l'espressione del parere. Il Presidente disciplina il dibattito affinché venga di regola osservato l'ordine del giorno.  
Le delibere della Commissione devono, comunque, essere pronunciate nel limite massimo di 60 giorni dalla data del ricorso.
7. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione e predispone le conseguenti delibere, che trasmette entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione all'Ufficio per le Relazioni Sindacali;
8. Le delibere della Commissione vengono trasmesse dall'URS predisposte e perfezionate dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale della riunione della Commissione e sottoscritte dal Presidente e dai Componenti. Le delibere devono essere notificate ai soggetti interessati entro 30 (trenta) giorni dalla riunione nella quale sono state assunte.
9. Nei successivi 10 giorni L'URS provvede a predisporre e trasmettere una lettera circolare, da trasmettere ai responsabili degli Uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione, nonché alle OO.SS. rappresentative, che riassume una direttiva vincolante sulla base della relativa delibera della Commissione.

#### **Art.8 Incompatibilità**

I componenti di Parte Pubblica non possono rivestire cariche in seno agli organismi delle Organizzazioni Sindacali e qualora assumano un incarico sindacale hanno l'obbligo di informare per iscritto l'Ufficio per le Relazioni Sindacali affinché provveda alla sostituzione per incompatibilità.

L'Amministrazione si riserva ogni opportuna iniziativa in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo d'informazione.

#### **Art.9 Pubblicità**

L'Ufficio per le Relazioni Sindacali provvede a dare pubblicità alle delibere della Commissione inviandole a tutti i responsabili degli Uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione, che hanno l'obbligo di adeguarsi immediatamente al contenute delle stesse.

**Art.10 Sede**

La Commissione espleta la propria attività presso la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Referente della Commissione è l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.